

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001**

Il Consiglio di Amministrazione di VHV Italia Assicurazioni S.p.A. ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 con le delibere seguenti:

18 marzo 2013	Prima approvazione
18 maggio 2017	Aggiornamento
18 dicembre 2020	Aggiornamento
19 dicembre 2025	Aggiornamento

**VHV**   
**ASSICURAZIONI**

## SOMMARIO

<b>Parte Generale</b> .....	3
PREMESSA .....	4
GLOSSARIO.....	4
2 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	16
3 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA COMPAGNIA .	18
4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VHV.....	22
5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001.....	26
6 SISTEMA DISCIPLINARE.....	33
7 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	36
Parte Speciale.....	38
INTRODUZIONE.....	39
CAPITOLO 1 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	41
CAPITOLO 2 – I REATI SOCIETARI.....	48
CAPITOLO 3 – I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DANARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO .....	53
CAPITOLO 4 – I DELITTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO .....	56
CAPITOLO 5 – I REATI TRIBUTARI .....	61
CAPITOLO 6 – I REATI AMBIENTALI.....	66
CAPITOLO 7 – I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI .....	68
CAPITOLO 8 – IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA .....	71

# Parte Generale

# PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello 231 adottato dalla compagnia VHV Italia Assicurazioni S.p.A., volto a prevenire la commissione dei Reati presupposto previsti dal Decreto.

# GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per

- **Attività sensibile:** processo/attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati presupposto; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di Reati presupposto anche in concorso con altri Enti.
- **Compagnia o VHV:** VHV Italia Assicurazioni S.p.A. con sede in Belluno Via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno, (BL).
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti.
- **D. Lgs. 231 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni.
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
- **Linee Guida ANIA:** - Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231 emanate da ANIA.
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Compagnia.
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.
- **Reati presupposto:** le fattispecie di reati (delitti e contravvenzioni) ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- **Soggetti apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Compagnia o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Compagnia (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001).
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001).

# 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

## 1.1 INTRODUZIONE

Il Decreto, emanato nel giugno del 2001, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

Il D. Lgs. 231 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", introduce nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per specifiche tipologie di reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi Enti:

- da persone fisiche che ricoprono **funzioni di rappresentanza**, di amministrazione o di direzione dell'Ente stesso o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (cd. Soggetti apicali), nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- da persone fisiche **sottoposte alla direzione o alla vigilanza** di uno dei soggetti sopra indicati (cd. Sottoposti).

Il reato commesso dalle persone fisiche (Soggetti apicali o Sottoposti), per avere rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, deve costituire espressione della politica aziendale ovvero, quanto meno, derivare da una "colpa di organizzazione".

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L'obiettivo della normativa è dunque l'ampliamento dei confini della responsabilità penale personale attraverso il coinvolgimento diretto degli "enti" che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

A tal fine, il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dall'art.6 comma 1 del Decreto, rappresenta lo strumento principale cui il legislatore intende prevenire la commissione dei Reati presupposto.

## 1.2 FATTISPECIE DI REATO

La Sezione III del Capo I del D.Lgs. 231 richiama i reati – c.d. reati presupposto - per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi.

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231- se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies);
- reati transnazionali (artt. 3 e 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000

- e il 31 maggio 2001”);
- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies);
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (art. 25-decies);
- delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell’ambiente (art. 25-undecies);
- delitti riconducibili all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reato di razzismo e xenofobia (art.25 terdecies);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- delitti contro il patrimonio culturale (artt. 25-septiesdecies)
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25-duodevicies).

Di seguito si riporta, con riferimento a ciascuna categoria di reato individuata dal Decreto, l’elencazione delle relative fattispecie realizzabili.

Alla data di aggiornamento del presente documento i Reati presupposto previsti dal Decreto sono i seguenti:

#### 1) Delitti contro la pubblica amministrazione

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dagli **articoli 24** [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs 75/2020] e **25** [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D. Lgs 75/2020, dalla Legge 137/2023 e dalla Legge 112/2024] del D. Lgs. 231 si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L 898/1986);
- peculato (art. 314, comma 1 c.p.);
- peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);
- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

#### 2) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall’articolo **24-bis** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.Lgs.

90/2024], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- documenti informatici (art. 491-bis c.p.).

### 3) Delitti di criminalità organizzata

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **24-ter** del D. Lgs. 231/2001, si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR n. 309 del 1990);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 110/1975 (art. 407 comma 2 lettera a) numero 5 c.p.p.).

### 4) Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-bis** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

#### 5) Delitti contro l'industria e il commercio

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-bis1** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, modificato dalla Legge 206/2023], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

#### 6) Reati Societari

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-ter** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. 19/2023], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art.2635-bis, comma 1);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

#### 7) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-quater** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018];
- istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

#### 8) Delitti contro la personalità individuale

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-quinquies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e dalla Legge 238/2021], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

#### 9) Reati in materia di abusi di mercato

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-sexies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005, modificato dalla Legge n. 238/2021], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018].

#### 10) Reati Transnazionali

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati previsti dagli articoli 3 e 10 della legge n. 146 del 2006 se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

### 11) Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Il D. Lgs. n. 81/2008 ha introdotto nel D. Lgs 231/01 l'art. **25-septies** [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018], che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

### 12) Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-octies** del D. Lgs.231/2001 [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

### 13) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-novies** del D. Lgs.231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla Legge 166/2024] si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

#### 14) Delitti contro l'amministrazione della giustizia (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-decies** del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

#### 15) Reati ambientali

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-undecies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257 D. Lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06);
- violazione delle norme di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività (art. 279 D.Lgs. 152/06);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L.150/92,);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D. Lgs. 202/07);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D. Lgs. 202/07);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

#### 16) Delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-duodecies** del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dalla Legge 187/2024] si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- delitti riconducibili all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

#### 17) Razzismo e xenofobia

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-terdecies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018], si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

#### 18) Frode in competizioni sportive e gioco illegale

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-quaterdecies** del D. Lgs. 231/2001, [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019] si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

#### 19) Reati tributari

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'articolo **25-quinquiesdecies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 bis, D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. n. 74/2000).

#### 20) Reati di contrabbando

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'art. **25-sexiesdecies** del D. Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020; modificato con D. Lgs. 141/2024], si annovera la fattispecie di seguito indicata:

- Art. 27 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 78 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 79 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 80 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 81 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 82 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 83 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 84 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 85 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 86 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 88 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 94 D. Lgs. 141/2024;
- Art. 40 D. Lgs. 504/95;
- Art. 41 D. Lgs. 504/95;
- Art. 42 D. Lgs. 504/95;
- Art. 43 D. Lgs. 504/95;
- Art. 44 D. Lgs. 504/95;
- Art. 45 D. Lgs. 504/95;
- Art. 46 D. Lgs. 504/95;
- Art. 47 D. Lgs. 504/95;
- Art. 48 D. Lgs. 504/95;
- Art. 49 D. Lgs. 504/95;

#### 21) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'art. **art. 25-octies.1** del D.Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021, modificato dalla L. n. 137/2023 e dalla L. 56/2024], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

#### 22) Reati contro il patrimonio culturale

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata dall'**art. 25-septiesdecies** del

D.Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla Legge. 22/2022], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- Furto di beni culturali (518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (518-quaterdecies c.p.)

## 22) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Con riferimento a tale categoria di reato, richiamata all'art. **25-duodevicies** del D.Lgs. 231/2001 [articolo aggiunto dalla Legge. 22/2022], si annoverano le fattispecie di seguito indicate:

- Riciclaggio di beni culturali (518 sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518 terdecies c.p.)

### 1.3 APPARATO SANZIONATORIO

Il Decreto prevede nei confronti degli Enti un articolato sistema di sanzioni in caso di commissione di uno degli illeciti previsti dalla normativa.

Le sanzioni previste sono:

- Sanzione amministrativa pecuniaria;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca dei proventi del reato;
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

La sanzione amministrativa pecuniaria è la sanzione "base" sempre applicabile in caso di commissione di uno degli illeciti e di accertamento della responsabilità di un Ente. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previste sanzioni pecuniarie fino a un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare) e/o sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente.

Le sanzioni interdittive, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

Inoltre, nei confronti dell'Ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la

confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all'art. 24-bis D. Lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all'art. 24-ter D. Lgs. 231/2001; taluni delitti in tema di corruzione e concussione di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all'art. 25-bis D. Lgs. 231/2001; taluni delitti contro l'industria e il commercio, di cui all'art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001; delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-quater D. Lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all'art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 25-octies D. Lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui all'art. 25-novies D. Lgs. 231/2001; reati ambientali, di cui all'art. Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001; alcuni delitti in tema di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del medesimo è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. È peraltro possibile la prosecuzione dell'attività dell'Ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D. Lgs. 231/2001.

Va ricordato, infine, che l'art. 266 del D. Lgs. 209/2005 - Codice delle assicurazioni private - prevede che non possano essere applicate alle imprese di assicurazione, in via cautelare, le sanzioni interdittive indicate all'art. 9, 2° comma, lett. a) e b), cioè l'interdizione dall'esercizio dell'attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.

#### 1.4 DELITTI TENTATI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D. Lgs. 231/2001).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

#### 1.5 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la Compagnia potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### 1.6 SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della Compagnia, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Compagnia;
- il sindacato di idoneità sul Modello Organizzativo.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

## 2 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Come accennato nel Capitolo 1, il D. Lgs. 231 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'art. 6 del D. Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, **l'Ente non ne risponde** se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione, gestione e controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un **organismo** dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni citate sopra di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231.

Il D. Lgs. 231 attribuisce un **valore esimente** ai modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato Decreto e, al contempo, vengano **efficacemente attuati** da parte della Compagnia.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati dei Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D. Lgs. 231, l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte dell'Ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà quindi dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del modello stesso.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo, per risultare idoneo a prevenire i reati, deve rispondere ai seguenti requisiti:

- A. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- B. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- C. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;

*D.* prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo;

*E.* introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

# 3 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA COMPAGNIA

## 3.1 VHV ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A.

VHV ha per oggetto l'esercizio in Italia dell'assicurazione in tutti i rami nei quali è o potrà essere autorizzata a norma di legge.

Nel 1961 un gruppo d'imprenditori bellunesi decide di unirsi per assicurare i mezzi degli autotrasportatori e delle imprese edili.

A Belluno e in provincia è l'epoca della costruzione dei grandi bacini idroelettrici e l'autotrasporto è un'attività in piena espansione. Nasce così la Società Mutua "Assicuratrice Val Piave".

La Compagnia cresce in fretta grazie al potenziamento della rete di vendita e all'inserimento nella struttura commerciale di nuovi agenti e collaboratori; il catalogo d'offerta si arricchisce, la qualità dei servizi migliora, si affina l'assistenza e la consulenza, il bacino d'utenza si amplia. Con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la propria efficienza organizzativa. Nel 1998 la Mutua diventa società per azioni e apre l'ingresso a nuovi soci e capitali. Assicuratrice Val Piave entra così a pieno titolo a far parte del Gruppo ITAS Assicurazioni.

Nel luglio 2023, il 91,13% delle quote azionarie viene acquisito dal Gruppo VHV; tale acquisizione ha comportato nel marzo 2024 il cambio della denominazione sociale da Assicuratrice Val Piave S.p.A. in VHV Italia Assicurazioni S.p.A. con l'obiettivo di rappresentare un nuovo player specialistico nel settore *construction*, sviluppando nuovi canali distributivi e offrire quante più differenti soluzioni assicurative.

## 3.2 MODELLO DI GOVERNANCE

VHV ha adottato un sistema di Governance tradizionale semplificato. Sono Organi centrali della Compagnia l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.

Per una più completa descrizione della governance adottata da VHV si rimanda alla "Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria SFCR", pubblicata sul sito internet della Compagnia che illustra compiutamente il modello di Corporate Governance adottato e ne descrive adeguatamente le modalità di realizzazione.

### 3.2.1 Assemblea Generale

Le assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi di competenza mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Compagnia; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale e/o sul quotidiano "Il Gazzettino"; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Deve inoltre contenere anche gli estremi della seconda convocazione nel caso di diserzione della prima.

Il diritto di intervento alle assemblee è regolato dalle norme di legge. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da

altro Consigliere designato dal Consiglio o, in difetto, dalla persona eletta dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario indicato nella persona del Direttore della Compagnia ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa anche estranea alla Compagnia.

Nel caso che sia richiesta la presenza del notaio, questi funge da Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altra sede purché sul territorio italiano.

### 3.2.2 Consiglio di Amministrazione

La Compagnia è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e da non più di undici membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'assemblea nell'eleggere il Consiglio determina il numero dei suoi componenti.

Nel caso di vacanza di uno o più seggi nel corso del triennio si procederà alla sostituzione ai sensi degli artt. 2385 e 2386 c.c..

L'assemblea può inoltre eleggere un Presidente onorario della Compagnia qualora particolari meriti suggeriscano al Consiglio di Amministrazione di proporne la designazione. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Tutti gli Amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dal Consiglio per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

### 3.2.3 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti scelti tra persone che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per le società di assicurazione dalla normativa vigente, generale e speciale.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità, è necessario che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

A. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Compagnia;

B. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Compagnia, tenuto presente che:

(i) hanno stretta attinenza all'attività della Compagnia tutte le materie di cui alla precedente lettera A. attinenti all'attività assicurativa e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo;

(ii) sono settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e dallo Statuto depositate presso la sede legale della Compagnia entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati in ordine progressivo. Hanno diritto a presentare una lista il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari della percentuale minima prevista dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti per le società quotate.

I candidati alla nomina di sindaco devono depositare presso la sede della Compagnia un'adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'attestazione con la quale ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabilito dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti per le società quotate.

Risulteranno eletti quali Sindaci i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

La presidenza spetta al primo candidato della lista Sindaco effettivo.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale o almeno due membri dello stesso, può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo (se presente).

Il funzionamento nonché i doveri e le responsabilità del Collegio sindacale sono determinati dalle norme di legge.

Il compenso spettante al Collegio Sindacale viene deliberato dall'assemblea in base alle norme di legge.

#### 3.2.4 Direzione

Il Direttore (General Manager) è a capo di tutta l'organizzazione della Compagnia.

In stretto rapporto con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della struttura organizzativa della Compagnia, il General Manager:

- garantisce la definizione e l'attuazione delle politiche in materia assicurativa e riassicurativa.
- Garantisce l'approntamento degli strumenti necessari o opportuni all'idoneo svolgimento dell'attività degli Organi Sociali, nel rispetto degli indirizzi ricevuti, attraverso il coordinamento e la gestione del calendario delle riunioni sociali e la predisposizione della documentazione di carattere societario nonché di quella attinente agli adempimenti societari.
- Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di risultati della Compagnia attraverso lo sviluppo e la gestione dei rapporti di collaborazione con partners direzionali esterni, con il personale del Gruppo ITAS rientrante nell'accordo di fornitura di servizi infragruppo, nonché con la struttura interna coordinata.
- Presidia e sviluppa l'efficacia e l'efficienza del processo assuntivo, del processo gestionale e contabile, del processo liquidativo, assicurando il perseguimento degli obiettivi di saldo tecnico.
- Garantisce il presidio degli aspetti legali, assicurando la tutela della Compagnia in sede giudiziale e stragiudiziale, fornendo adeguata assistenza a tutti gli enti aziendali, con l'interpretazione e la valutazione delle norme regolamentari e legislative nonché delle loro implicazioni.
- Assicura la corretta diffusione alle unità interne delle informazioni, garantendo il monitoraggio della adeguata applicazione delle disposizioni.
- Garantisce il monitoraggio delle attività necessarie per la corretta applicazione di normative specifiche (es. privacy) che le diverse funzioni aziendali interessate dovranno esperire in base alle rispettive procedure.

- Garantisce il monitoraggio della corretta applicazione di normative speciali.
- Garantisce la corretta gestione contrattuale e disciplinare del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali, assicurando l'applicazione degli accordi e della disciplina contrattuale collettiva.
- Garantisce l'ottimale realizzazione dei programmi di reclutamento e selezione del personale e la definizione ed attuazione dei piani di inserimento.
- Garantisce il rispetto delle funzioni e della disciplina da parte del personale.

### 3.2.5 Società di Revisione

La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 39 del 27 gennaio 2010, spetta ad una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro, sulla base della scelta operata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta motivata del Collegio Sindacale.

### 3.2.6 L'assetto organizzativo

La Compagnia ha sviluppato e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento, in modo coerente con la sua evoluzione strategica ed organizzativa.

I principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione e disciplinano il funzionamento operativo della Compagnia sono riconducibili a regolamentazioni di carattere generale ed a disposizioni applicative ed operative specifiche. In particolare, i principali documenti di riferimento sono:

- Statuto Sociale;
- Codice Etico;
- Organigramma
- Sistema delle Procure e delle deleghe;
- Politiche e linee guida aziendali;
- Procedure operative;
- Circolari ed ordini interni;
- Manuali utente per l'utilizzo dei sistemi informatici.

Il corpo normativo e regolamentare aziendale nel suo complesso risulta coerente e funzionale, oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla definizione delle responsabilità e alla proceduralizzazione delle attività. L'aggiornamento del contesto normativo è assicurato dall'Ufficio Compliance a garanzia dell'aderenza al contesto normativo di riferimento di legge e di settore e all'evoluzione delle attività svolte.

### 3.2.7 Ricorso a servizi resi da altre società del Gruppo

La Compagnia fruisce di servizi resi da società del Gruppo; tali servizi sono specificatamente formalizzati con specifici contratti di servizio. I contratti definiscono in modo esauriente la natura del servizio erogato e le modalità di trasmissione e ricevimento delle singole prestazioni.

## 4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VHV

### 4.1 LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VHV

L'adozione del presente Modello 231, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità per VHV con riferimento alla commissione dei Reati presupposto, è un atto di responsabilità sociale da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: soci, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

Lo scopo del Modello 231 è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di presidi di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi/ambiti operativi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello 231 sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato presupposto della illiceità di certi comportamenti (la cui commissione è fortemente condannata da VHV perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Compagnia potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Compagnia di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello 231 vi è, quindi, quella di sviluppare nei componenti degli Organi Societari e nei Destinatari che operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter commettere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Compagnia.

La metodologia scelta dalla Compagnia per la definizione e l'adozione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 ha comportato una serie di attività riconducibili di fatto a diverse fasi operative:

**fase 1** - identificazione delle aree di rischio;

**fase 2** - rilevazione della situazione esistente (as-is);

**fase 3** - gap analysis e piano di azione (action plan);

**fase 4** - disegno e adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

#### 4.1.1 FASE 1: Identificazione delle aree di rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa della Compagnia, svolta al fine di meglio comprendere il perimetro di attività della stessa e di identificare gli ambiti aziendali oggetto di analisi.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

#### 4.1.2 FASE 2: Rilevazione della situazione esistente (AS-IS)

Obiettivo della fase 2 consiste nell'analisi, attraverso delle interviste ai referenti chiave della Compagnia, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sul sistema dei controlli approntati al fine di eliminare o, quanto meno, circoscrivere le aree di rischio.

Nello specifico, per ogni processo/Attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- **segregazione dei compiti e delle attività:** ovvero si è proceduto a verificare che l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- **esistenza di procedure formalizzate:** ovvero si è proceduto a verificare che, ai fini del processo decisionale (ex art.6 comma 2 lettera b), la Compagnia adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'Attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello 231;
- **esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate:** ovvero si è proceduto a verificare che la modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art.6 comma 2 lettera c), l'esercizio di poteri di firma e dei poteri autorizzativi interni avvenga sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte;
- **tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi:** ovvero si è proceduto a verificare che i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurino l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Compagnia e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

È stata realizzata, quindi, una mappatura delle attività che sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. Database delle attività sensibili).

#### 4.1.3 FASE 3: Gap analysis e piano di azione (action plan)

Lo scopo di tale fase consiste nell'individuazione i requisiti organizzativi necessari per sviluppare un modello organizzativo efficace nella prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Sulla base delle valutazioni espresse sull'efficacia esimente dei controlli e delle procedure esistenti a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta per valutare la conformità degli stessi alle previsioni del D. Lgs. 231, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "gap analysis") tra il Modello 231 esistente ("as is") e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al D. Lgs. 231 ("to be").

I risultati dell'attività descritta sono stati formalizzati in un documento che è stato oggetto di presentazione ai vertici della Compagnia. In tale documento sono altresì esplicitate le eventuali azioni di mitigazione o di miglioramento da apportare all'attuale sistema normativo e di controllo interno (processi, procedure esistenti e integrazione al Sistema dei Controlli Interni - S.C.I.) per la prevenzione dei rischi ex D. Lgs.231 individuati.

Con il Modello 231, la fase di identificazione delle Attività Sensibili e di effettuazione della Gap Analysis viene ripetuta ogni qualvolta si renda necessario aggiornare ed integrare il Modello 231 attraverso l'emanazione di successivi protocolli specifici ovvero linee guida di condotta.

Il compito di vigilare sull'adeguatezza e aggiornamento del presente Modello 231 è stato affidato all'Organismo di Vigilanza che, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, suggerisce eventuali adeguamenti a seguito di evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrina, ovvero segnala eventuali discrasie, incompletezze e/o esigenze di aggiornamento del Modello 231 nel suo complesso.

#### 4.1.4 FASE 4: Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo e sua adozione

Scopo della fase 4 è l'adozione del presente Modello 231 da parte della Compagnia idoneo alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato in relazione alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231 e alle Linee Guida ANIA.

Il presente documento è suddiviso in due parti, le quali contengono, rispettivamente:

nella **parte generale**, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- al sistema di governance e all'assetto organizzativo di VHV;
- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo della Compagnia;
- alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza, con indicazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire l'effettiva;
- conoscenza delle misure e delle disposizioni contenute nel Modello 231;
- ai criteri di aggiornamento del Modello 231.

nella **parte speciale**, una descrizione relativa:

- ai protocolli ossia l'indicazione delle prescrizioni operative e comportamentali che la Compagnia adotta per lo svolgimento delle attività rilevanti rispetto alle fattispecie di illecito previste dal Decreto.

Sebbene l'adozione del Modello 231 sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, VHV in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione della prima versione del Modello 231 con la delibera del CdA del 18 marzo 2013 e successivamente modificato in data 18 maggio 2017 e in data 18 dicembre 2020.

Al contempo, VHV ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

#### 4.2 GLI OBIETTIVI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VHV

Con l'adozione del Modello 231 VHV si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D.Lgs. 231" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per la Compagnia;
- garantire la correttezza dei comportamenti dell'azienda e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna e interna;
- rafforzare i meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite da VHV e peraltro sancite dallo Statuto sociale, con particolare riferimento alle specifiche finalità della Compagnia nel contesto operativo locale e nazionale.

#### 4.3 GLI ELEMENTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI VHV

Nella redazione del presente Modello 231 si è tenuto conto delle politiche, delle procedure e, più in generale, dei sistemi di controllo interno esistenti e già operanti in VHV, in quanto strumenti di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili, nonché del sistema delle deleghe e delle responsabilità in vigore.

Elementi fondamentali del Modello 231 di VHV sono:

- 1) il **Sistema organizzativo** inteso come insieme di responsabilità, politiche, regolamenti interni, processi e prassi operative che disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo dell'azienda. Tali disposizioni, tenuto anche conto delle dimensioni aziendali, possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti o individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
  - alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alle diverse fattispecie;
  - alle previsioni dello Statuto sociale;
  - alle norme generali e alle Linee di condotta emanate ai fini del D. Lgs. 231/2001;
  - alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - alla normativa interna.
- 2) il **Codice Etico di Gruppo** che definisce i principi etici e le regole fondamentali di comportamento alle quali si devono attenere gli amministratori, i dipendenti, gli intermediari e più in generale i soggetti che interagiscono con VHV.
- 3) **l'Organismo di Vigilanza**, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.

# 5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

## 5.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI VHV

In base alle previsioni del D. Lgs. 231, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Compagnia secondo quanto stabilito dall'art. 6, co.1, lett. b) del D. Lgs. 231, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca, nello svolgimento della sua funzione, direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente, mantenendo un contatto su base periodica con il Collegio Sindacale.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal D. Lgs. 231.

A tal proposito il D. Lgs. 231 statuisce che l'Organismo di Vigilanza è titolare di poteri specifici di iniziativa e controllo, che può esercitare nei confronti di tutti i settori aziendali, compreso la Direzione, il Consiglio di Amministrazione e i suoi componenti, nonché nei confronti degli stessi collaboratori esterni e dei consulenti dello stesso.

Il D. Lgs. 231 non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, VHV, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, ha optato per una soluzione di tipo monocratico, in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

Le regole organizzative e operative dell'Organismo di Vigilanza sono previste in uno specifico Regolamento che è da considerarsi parte integrante del presente Modello 231.

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/01 è necessaria l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organismo di Vigilanza e i vertici aziendali della Compagnia.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con gli altri Organi di controllo devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite dall'Organismo stesso.

## 5.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e se designato decade:

- coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231 ovvero siano stati condannati con sentenza – anche non definitiva:
  - 1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- gli interdetti, gli inabilitati e i falliti;
- i parenti, coniugi o affini degli amministratori, sindaci o dipendenti della Compagnia fino al secondo grado incluso.

Il componente unico dell'Organismo di Vigilanza è tenuto a far conoscere immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenienza anche di una sola delle suddette situazioni in quanto comportano la decadenza dall'incarico.

La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato costituisce causa di decadenza dall'incarico.

### 5.3 NOMINA E DURATA IN CARICA

L'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso di particolari requisiti soggettivi in funzione dello specifico onere loro affidato.

Il componente unico dell'Organismo di Vigilanza di VHV deve attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità o di conflitti di interesse:

- non deve essere portatore, facendone apposita dichiarazione all'atto della nomina, di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'ente, tali da pregiudicare l'indipendenza né di coincidenze di interesse con l'ente medesimo esorbitanti da quella ordinaria che trova fondamento nel rapporto di dipendenza e nella relativa fidelizzazione o nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale;
- non deve aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27/12/56 n. 1423, o della legge 31/05/65 n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non deve essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per l'ottenimento della riabilitazione.

La revoca del componente unico dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito eventualmente il parere del Collegio Sindacale.

Il componente unico dell'Organismo di Vigilanza si impegna a comunicare immediatamente alla Compagnia qualsiasi evento che comporti la perdita, anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia.

La durata in carica dell'Organismo di Vigilanza è pari a tre anni ed il mandato può essere rinnovato. L'Organismo di Vigilanza decade alla data della riunione convocata relativa all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* (in regime di cd. prorogatio) le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'organismo stesso.

### 5.4 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza di VHV è affidato, sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'effettiva osservanza del presente Modello 231 da parte degli Organi Sociali, dipendenti della Compagnia, collaboratori, consulenti e fornitori;
- sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello 231 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello 231, laddove si riscontrano

esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Sul piano più operativo, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

- attivare eventuali procedure per l'implementazione del sistema di controllo. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di emanare apposite disposizioni ovvero ordini di servizio interni. Si osserva, tuttavia, che la responsabilità primaria sul controllo delle attività di gestione, anche a quelle riconducibili ad aree di attività individuate come sensibili, con riferimento alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 231, resta comunque demandata alle strutture operative;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini di un costante aggiornamento della mappatura delle attività sensibili, tenendo conto del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da VHV, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili e di maggior rilievo (ad esempio, per valore economico, coinvolgimento della PA, livello di rischio), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli Organi societari deputati;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al presente Modello 231, predisponendo, idonea documentazione organizzativa interna, necessaria ai fini del funzionamento del Modello stesso, che illustri in maniera compiuta le istruzioni nonché eventuali chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello 231, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'Organismo di Vigilanza devono essere inoltre segnalate da parte di ogni responsabile di settore, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la Compagnia al rischio reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di controllo. In particolare, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti e devono essere messi a sua disposizione gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al presente Modello 231;
- coordinarsi con i vari Responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del presente Modello 231 (definizione clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari);
- indicare al Consiglio di Amministrazione il budget per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza;
- chiedere e/o assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, eventuali compiti di natura specialistica attinenti all'operatività dell'Organismo di Vigilanza;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello 231, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate.

L'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale alla missione dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto di una serie di normative di protezione, come ad esempio, quelle sulla tutela dei dati personali, quelle sul segreto professionale e quelle sulla tutela dei lavoratori.

## 5.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- può richiedere ai dipendenti/distaccati e collaboratori di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello 231 e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente gli eventuali flussi informativi richiesti provenienti dalle singole Funzioni aziendali coinvolte nelle attività a rischio, relativi alle notizie rilevanti ed alle eventuali criticità individuate nell'ambito dell'area aziendale di appartenenza, al fine di consentire all'Organismo stesso di monitorare l'insorgenza di attività sensibili, il funzionamento e l'osservanza del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito a:

- procedimenti e/o provvedimenti avviati e/o emessi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione, anche solo potenziale, dei reati presupposto e comunque la violazione del presente Modello 231;
- procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del presente Modello 231;
- ogni proposta di modifica del presente Modello 231;
- ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei reati presupposto e comunque l'efficace funzionamento del presente Modello 231;
- sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- segnalazioni e/o notizie comunque relative ai reati presupposto nei quali la Compagnia o alcuno dei Destinatari siano coinvolti.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, all'Organismo di Vigilanza devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse, da chiunque ne abbia notizia:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Sottoposti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati presupposto;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in ambito aziendale, eventualmente anche nei confronti di ignoti, per i reati presupposto;
- l'evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate con specifico riferimento ai reati presupposto, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- qualsiasi spostamento di denaro tra la Compagnia ed altra società controllata o collegata che non trovi giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato.

Tutte le suddette informazioni possono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza inoltrandole al seguente indirizzo di posta elettronica: [odv231@vhv.it](mailto:odv231@vhv.it), fermo restando che può essere utilizzato qualunque strumento che consenta la pronta ricezione da parte dell'Organismo stesso delle relative informazioni.

## 5.6 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE DELLA COMPAGNIA

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, esso è comunque tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione con periodicità semestrale e, comunque, ogni volta che ve ne sia urgenza, o quando richiesto da un componente dell'Organismo di Vigilanza stesso.

La relazione ha come oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento delle attività "a rischio reato" e dei connessi processi sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello 231;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o dal Direttore con congruo anticipo e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello 231 od a situazioni specifiche.

Ogni anno l'Organismo di Vigilanza sottopone al Consiglio di Amministrazione un resoconto delle spese effettuate nell'anno ed un piano delle attività previste per l'anno successivo. Alla relazione si accompagna, in caso di necessità, la richiesta di adeguamento della dotazione a disposizione per assolvere i compiti assegnati.

## 5.7 WHISTLEBLOWING

La Legge 179/2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" e da ultimo il D. Lgs. 24/2023 recante "*Attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", sono intervenuti sul tema della tutela dei lavoratori, pubblici o privati (detti anche "**whistleblower**"), che segnalino o denuncino, a tutela dell'integrità dell'Ente, reati o altre condotte illecite (inclusa la violazione del Codice Etico e/o del Modello 231) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, e contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico che privato.

Tra le principali novità apportate dal decreto legislativo in parola – in vigore a decorrere dal 30 marzo 2023<sup>1</sup> – si annoverano in particolare: a) l'estensione dell'ambito applicativo delle forme di tutela previste per i *whistleblower* (sotto un profilo sia soggettivo – in termini di ampliamento della platea dei soggetti tutelati<sup>2</sup> – sia oggettivo – per effetto dell'estensione delle condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione); b) l'introduzione di una disciplina di dettaglio relativa alle modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'Ente nonché ai termini entro i quali l'Ente stesso

<sup>1</sup> L'art. 24 del citato D. Lgs. stabilisce che "*le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023*"; pertanto, alle segnalazioni o denunce effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso nonché a quelle effettuate sino al 14 luglio 2023 continuerà a trovare applicazione la normativa all'epoca vigente.

<sup>2</sup> Che ora ricomprende anche i cd. *facilitatori*, *i.e.* le persone fisiche che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo, ed i soggetti operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

è tenuto a fornire un riscontro al segnalante in merito alla segnalazione<sup>3</sup>; c) l'istituzione di un canale di segnalazione esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") a cui i destinatari della normativa in parola possono ricorrere, in presenza di determinate condizioni<sup>4</sup>, per effettuare una segnalazione; d) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili dall'ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di apposite sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto<sup>5</sup>.

Le segnalazioni possono essere trasmesse, in forza del citato decreto legislativo, attraverso i seguenti canali:

- canale interno all'Ente;
- canale esterno (gestito dall' ANAC);
- divulgazioni pubbliche.

A questo proposito, anche alla luce del contesto normativo sopra richiamato, la Compagnia ha implementato la procedura in materia di "whistleblowing" denominata "Politica dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni - Whistleblowing Policy", a cui si rimanda.

Le segnalazioni verranno gestite dall'Organismo di Vigilanza della Compagnia (il "Gestore").

Al fine di agevolare il *whistleblower* nella trasmissione di eventuali segnalazioni, la Compagnia garantisce la scelta fra le seguenti modalità di segnalazione interna:

- in **forma scritta**, tramite l'utilizzo di:
  - a) **piattaforma Integrityline** accessibile da parte di tutti i segnalanti al link web <https://vhv-italia.integrityline.com>, la quale garantisce la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del segnalante, la riservatezza del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
  - b) **indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: [odv231@vhv.it](mailto:odv231@vhv.it)**.
  - c) **canali e tecniche tradizionali in formato cartaceo** mediante l'utilizzo di doppia busta, da trasmettere all'indirizzo della Compagnia, in 32100 – Belluno (BL), Via Vittor Ippolito Caffi n. 83. Nello specifico, la prima busta deve contenere i dati identificativi del segnalante (unitamente alla copia del documento di riconoscimento) mentre la seconda deve contenere i dettagli della segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa indicante la dicitura "Riservata al Responsabile della Funzione

<sup>3</sup> I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione dei canali di segnalazione deve essere affidata, alternativamente: (i) a una persona interna all'ente; a un ufficio dell'ente; ovvero (ii) a un soggetto esterno all'ente autonomo.

<sup>4</sup> In particolare, il segnalante può provvedere all'inoltro di una segnalazione esterna all'ANAC (soltanto) laddove ricorra una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero quest'ultimo, anche se obbligatorio, non risulta essere attivo (ovvero, anche se attivato, non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, i.e. art. 4 del citato D. Lgs.); b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il ricorso al canale di segnalazione interno, ma la stessa non ha avuto seguito; c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che (i) qualora effettuasse una segnalazione avvalendosi del canale di segnalazione interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, nei casi in cui il responsabile di riferimento risulti coinvolto nella violazione oggetto di segnalazione); (ii) la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione a danno del segnalante; (iii) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da Euro 10.000 a 50.000 quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da Euro 10.000 a 50.000 quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da Euro 500 a 2.500, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. 24/2023, i soggetti del settore privato devono prevedere nel sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto apposite sanzioni nei confronti di coloro che si rendono responsabili di taluno degli illeciti di cui al comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

Compliance”.

Tutte le informazioni ricevute nell’ambito della segnalazione devono essere trattate dal Gestore in via riservata.

## 6 SISTEMA DISCIPLINARE

### 6.1 PRINCIPI GENERALI

Al fine di assicurare l'effettività del Modello 231, VHV intende sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nello stesso da parte dei Destinatari, dei collaboratori esterni e dei partner, richiamando il rispetto del sistema disciplinare attualmente vigente in azienda che fa riferimento a quello previsto dal CCNL di categoria.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali può avvenire indipendentemente dall'esito di eventuali procedimenti penali, poiché tali regole sono definite dalla Compagnia in piena autonomia, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte.

L'irrogazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità, tenendo conto del ruolo ricoperto dal soggetto all'interno dell'organizzazione, della gravità dell'infrazione e dell'impatto che essa può avere in termini di esposizione al rischio di commissione di reati.

In applicazione della normativa Whistleblowing, le sanzioni disciplinari potranno essere applicate altresì quale conseguenza della violazione delle misure di tutela del segnalante di condotte irregolari, in conseguenza dell'utilizzo abusivo dei canali informativi dedicati, nonché in caso di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave.

### 6.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA COMPAGNIA

L'inosservanza delle regole previste dal Codice Etico e dal Modello 231 adottato da VHV ai sensi del Decreto può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva di settore applicabile.

In caso di violazione accertata delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 da parte di Dirigenti, VHV adotta la misura ritenuta più idonea, fra quelle applicabili al personale dipendente.

Se la violazione del Codice Etico e/o del Modello 231 determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Compagnia e il Dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento; la decisione e l'assunzione del provvedimento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

### 6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA COMPAGNIA

L'inosservanza delle regole previste dal Codice Etico e dal Modello 231 adottato da VHV ai sensi del Decreto può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'irrogazione di sanzioni disciplinari nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e della vigente contrattazione collettiva di settore applicabile e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento adottato dal lavoratore o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità

- dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari irrogati al medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze connesse o relative all'illecito disciplinare.

#### 6.4 TIPOLOGIA E VALUTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate sia per il personale dirigente che per il personale dipendente, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento adottato dal lavoratore o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari irrogati al medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze connesse o relative all'illecito disciplinare.

La valutazione della violazione in caso di personale Dirigente è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

La valutazione della violazione in caso di personale dipendente è di competenza del Direttore che è altresì responsabile della irrogazione della sanzione e comunicazione al Consiglio di Amministrazione degli esiti delle valutazioni e dei provvedimenti assunti.

#### 6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di violazione del Codice Etico e del Modello 231 da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa, per iscritto, il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno a valutare le eventuali iniziative da assumere proporzionate alla gravità del comportamento fino ad arrivare alla sospensione o eventuale revoca, attivando, se del caso, le relative azioni di responsabilità.

#### 6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIOSINDACALE

In caso di violazione del Codice Etico e del Modello 231 da parte di uno o più Sindaci, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per una valutazione preliminare dei fatti e il potere di convocare l'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

#### 6.7 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ODV

In caso di violazione del Codice Etico e del Modello 231 da parte di uno o più componenti dell'OdV, è attribuita al Consiglio di Amministrazione di VHV la competenza per una valutazione dei fatti e il potere di assumere provvedimenti conseguenti.

#### 6.8 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTI TERZE

Eventuali condotte di collaboratori esterni, partner commerciali e, più in generale, di fornitori di beni o servizi nonché degli intermediari in contrasto con le disposizioni del Codice Etico e del Modello 231 possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, mediante previsione di specifiche clausole contrattuali, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

A tal fine, è previsto l'inserimento nei contratti di apposite clausole che:

- diano atto della conoscenza del Decreto e dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 adottato dalla Compagnia;
- richiedano l'assunzione di un impegno di attenersi alle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello 231;
- disciplinino le conseguenze in caso di violazione di tali prescrizioni;
- in caso di subappalto di servizi l'appaltatore (o sub appaltante) dovrà curare l'inserimento di analoghe clausole nel contratto di sub appalto.

Specificatamente per gli intermediari, la violazione viene valutata dal Direttore sentito il Responsabile del Settore Commerciale: in caso di accertamento della violazione sono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi mandati e/o accordi di collaborazione, commisurati alla gravità della violazione ed alle relative circostanze oggettive e soggettive.

Compete all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti terzi, nonché segnalare alle competenti funzioni della Compagnia l'eventuale aggiornamento delle clausole sopra citate.

Dalle valutazioni e dalle misure adottate nei confronti dei fornitori viene data adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione.

#### 6.9 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI UTILIZZATI IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE

Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, VHV comunicherà alle società con cui intercorrono i suddetti rapporti gli elementi che dovranno formare oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle norme contrattuali vigenti.

## 7 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Ai fini dell'efficace attuazione del presente Modello 231, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità ed i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dalla competente funzione aziendale. In particolare, obiettivo della Compagnia è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello 231 non solo ai propri dipendenti ma a tutti i soggetti che operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Compagnia in forza di rapporti contrattuali di diversa natura.

### 7.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La diffusione del presente Modello 231 è costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione di VHV (apposita circolare informativa interna), e prevede, oltre ad una specifica informativa all'atto di assunzione, lo svolgimento di ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel D. Lgs. 231.

Inoltre, i principi e i contenuti del Modello 231 sono oggetto di appositi corsi di formazione rivolti a tutti i dipendenti e attuati con un differente grado di approfondimento, in relazione anche al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili individuate nel Modello stesso. Ciò al fine di consentire ai Destinatari di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive aziendali e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno nonché di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale orientata al perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

### 7.2 INFORMATIVA AD INTERMEDIARI, COLLABORATORI, CONSULENTI ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Agli intermediari, collaboratori esterni, consulenti ed alle terze parti sono fornite, da parte della funzione aziendale di volta in volta competente, informative e indicazioni sulle linee guida adottate dalla Compagnia sulla base del Modello 231, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dello stesso o alla normativa vigente possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

# 8 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

## 8.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

La valutazione sulle necessità di aggiornamento viene effettuata nei casi di:

- modifica della normativa di riferimento;
- introduzione di nuovi prodotti, sviluppi e modifiche delle attività e dei processi aziendali che comportino l'insorgenza di nuove fattispecie di rischio;
- rilevazioni di carenze del Modello 231;
- commissione o tentata commissione di uno dei reati presupposto.

# Parte Speciale

# INTRODUZIONE

Questa sezione del documento, denominata "Parte speciale", prevede l'illustrazione delle misure e dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

I presidi previsti dal documento si articolano su due livelli di controllo:

- **protocolli generali** delle attività, validi per tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello 231;
- **protocolli specifici**, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni di carattere programmatico che rimandano - per una compiuta declinazione - alla normativa aziendale tempo per tempo vigente (es. procedure, circolari, prassi, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono rappresentati da:

**1 Segregazione delle attività:** l'esercizio delle attività sensibili viene realizzato in stretta osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.

**2 Norme:** la Compagnia adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile, in conformità alle prescrizioni del Modello 231.

**3 Poteri di firma e poteri autorizzativi:** l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.

**4 Tracciabilità:** i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati, che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Compagnia e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

La parte speciale si compone di 8 capitoli, ciascuno dedicato ad una specifica categoria di reato, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Compagnia ha analizzato in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta.

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di ANIA, nonché le *best practice* di settore.

In via generale, nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Compagnia sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi su incarico della Compagnia medesima, trovano applicazione - in sostituzione e/o ad integrazione dei protocolli specifici previsti per le singole attività sensibili - i seguenti protocolli:

- **Contratti:** per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Compagnia viene stipulato un apposito contratto che disciplina in maniera puntuale lo svolgimento dell'attività sensibile e definisce i livelli di servizio (cd. Service Level Agreement o semplicemente "SLA") in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Compagnia e quelle di competenza dell'outsourcer e regolare conseguentemente le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello 231, l'attività sensibile deve essere eseguita da parte dell'outsourcer.
- **Referente:** con riferimento ad ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing da parte della Compagnia viene individuato, all'interno della medesima, un soggetto/ funzione cui compete di fungere da interlocutore

del fornitore terzo, vigilando sul costante rispetto – da parte di quest'ultimo - delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement a presidio delle responsabilità facenti capo alla Compagnia con riferimento all'attività affidata a soggetti terzi.

- **Clausole ad hoc:** nei contratti stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina delineata dal Modello 231 per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte di tali soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello 231 stesso.
- **Presidi di controllo:** i soggetti terzi, cui viene affidata da parte della Compagnia la gestione di determinate attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 che potrebbero, anche solo potenzialmente, essere ascritti alla Compagnia.

# CAPITOLO 1 – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## 1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DALL'ART. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione sanzionano le condotte che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle *Authority*, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo*, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti alla cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, della ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, uffici postali, uffici doganali, i

dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

## 2. I REATI APPLICABILI

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Compagnia, seppur con diversi gradi di rilevanza, i seguenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee**, previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319-*quater*<sup>6</sup> c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità.  
Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("*pene per il corruttore*"), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.;
- **peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri**, previsto dall'art. 322-*bis* c.p.<sup>7</sup>, e ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:
  - ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
  - ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei

<sup>6</sup> L'articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2020 il quale ha introdotto al secondo comma dell'art. 319 *quater* dopo "tre anni" le parole "ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o profitto sono superiori ad Euro 100.000".

<sup>7</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 75/2020.

funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;

- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari o internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

### 3. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Compagnia ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- selezione e gestione del personale;
- gestione dei rapporti con la P.A. in relazione all'ordinaria attività aziendale, in particolare per l'esecuzione di adempimenti e comunicazioni obbligatorie, per la richiesta di provvedimenti autorizzativi, certificati, licenze, etc., per la gestione dei rapporti in occasione di incontri personali, visite o ispezioni, per la gestione dei rapporti (anche di natura commerciale) con gli enti pubblici;
- gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- gestione delle note spese;
- gestione dei reclami;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

### 4. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello 231 che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui alla presente Parte Speciale – Capitolo 1.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività sensibili individuate al paragrafo precedente è in linea generale fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni degli esponenti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto. Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, in ogni caso con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello 231 e al Codice Etico adottati dalla Compagnia, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, loro familiari, siano essi italiani o stranieri;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera;
- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche (anche con la finalità di assecondare il comportamento induttivo del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio);
- intraprendere contatti o favorire gli interessi della Compagnia tramite elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere per la Compagnia qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da esponenti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di VHV, intrattengano rapporti con l'Autorità Giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) o con l'Autorità di Vigilanza o con esponenti di organi di controllo, di conformarsi alle regole comportamentali sopra descritte, in quanto applicabili anche a tali rapporti.

## 5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Il presente Modello 231 prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi. Si rimanda inoltre alle procedure adottate dalla Compagnia.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e gestione del personale**, i Destinatari a ciò preposti sono tenuti a:

- operare, nella selezione del personale, in base ai principi di meritocrazia e pari opportunità senza alcuna discriminazione ed in relazione alle sole effettive esigenze della Compagnia;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, con le responsabilità/compiti assegnati e in linea

- con quanto previsto dalle procedure societarie applicabili;
- non assumere o promettere l'assunzione a esponenti pubblici (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano avuto rapporti con la Compagnia (ad es. in caso di rilascio di autorizzazioni; verifiche ispettive etc.) negli ultimi due anni, salvo che l'assunzione sia giustificata da effettive esigenze e non sia identificabile come utilità conseguente a violazione o promessa violazione dei doveri d'ufficio di un soggetto pubblico;
- non promettere o concedere assunzioni/avanzamenti di carriera a personale dipendente che risulti vicino o gradito a soggetti pubblici in assenza di reale giustificazione.

\*

Per quanto concerne le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con la PA** e in particolare per:

- l'esecuzione di adempimenti o comunicazioni obbligatorie;
- per la richiesta di provvedimenti autorizzativi, certificati, licenze, etc.;
- per la gestione dei rapporti in occasione di incontri personali, visite o ispezioni;
- per le operazioni riguardanti la gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e altre comunicazioni sociali;

i Destinatari a ciò preposti sono tenuti a:

- evitare che gli esponenti della Pubblica Amministrazione si interfaccino con esponenti della Compagnia diversi da quelli espressamente deputati/autorizzati/delegati alla gestione del relativo rapporto;
- mantenere i contatti con gli uffici competenti solamente per via elettronica, ogni volta che ciò sia possibile, assicurando in ogni modo la tracciabilità delle attività svolte;
- fornire puntuali indicazioni ad eventuali consulenti o terzi agenti della Compagnia qualora questi debbano, in nome o per conto della Compagnia, interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, prevedendo che i rapporti si svolgano, ogni volta che ciò sia possibile, per via elettronica e assicurando la tracciabilità delle attività svolte;
- trasmettere le richieste di documentazione per via telematica o, solo nel caso di espressa previsione, secondo le modalità di volta in volta previste dall'Ente Pubblico di riferimento;
- garantire in caso di visite ispettive o altre ipotesi di contatto personale con esponenti pubblici (ad es. accessi esponenti IVASS), che agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due rappresentanti della Compagnia; in tale contesto, informare senza ritardo il proprio responsabile e/o datore di lavoro e l'OdV di eventuali comportamenti anomali o volti ad ottenere favori, elargizioni di danaro od altre utilità posti in essere da soggetti della P.A., nonché di qualunque criticità, conflitto di interesse o eventuali comportamenti ambigui nell'ambito di tali rapporti;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di uno specifico report interno relativo ad incontri e comunicazioni rilevanti intrattenuti sia presso la sede della Compagnia che all'esterno;
- garantire che il proprio responsabile e l'Organo Amministrativo siano adeguatamente informati di ogni istanza per il rilascio di concessioni/autorizzazioni/registrazioni.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione dell'accesso a siti internet e software della PA** (ad es. sito INPS e IVASS), i protocolli prevedono che:

- siano formalmente individuati i soggetti che possono utilizzare le password per l'accesso ai siti degli enti istituzionali;
- l'operatore autorizzato ad accedere ai siti della Pubblica Amministrazione tramite password intestate alla Compagnia si impegni a non comunicare tali password a terzi;
- la documentazione di supporto alle attività effettuate con l'utilizzo delle password sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita

evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei reclami** la Compagnia ha implementato una procedura denominata "*Politica sulla Gestione dei Reclami*" che i Destinatari sono tenuti a rispettare. In particolare, si riportano alcune tra le principali previsioni dettate dalla suddetta procedura:

- il reclamo ricevuto deve essere inoltrato all'Ufficio Reclami della Compagnia e censito all'interno degli applicativi informatici della stessa, con indicazione dei dati necessari all'identificazione dei prodotti e dei processi interessati dal reclamo;
- ove il reclamo riguardi il comportamento tenuto dall'intermediario, prima di fornire un riscontro ufficiale al reclamante, deve essere richiesto all'intermediario di svolgere un esame sostanziale e formale del reclamo;
- il reclamo deve essere trattato entro 30 giorni dalla data di ricevimento se proveniente da IVASS ovvero entro 45 giorni se proveniente direttamente da terzi.

\*

Per quanto riguarda la **gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni**, i Destinatari a ciò preposti hanno il divieto di:

- promettere o effettuare omaggi di qualsiasi natura a esponenti pubblici, italiani o stranieri, o loro familiari;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti pubblici, italiani o stranieri, o loro familiari.

\*

Per le operazioni riguardanti il **rimborso delle note spese**, i protocolli prevedono che:

- il rimborso delle spese sostenute debba essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica ad hoc e solo previa produzione di idonea documentazione, giustificativa delle spese sostenute;
- sia individuato, secondo i livelli gerarchici definiti dalla Compagnia, il responsabile che autorizza ex ante o ex post le note spese ai soggetti richiedenti;
- le note spese siano gestite in modo uniforme sulla base delle indicazioni comunicate a tutto il personale.

\*

Per quanto riguarda la **gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**, i Destinatari coinvolti:

- hanno il divieto di rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali o anche verso l'Amministrazione Finanziaria - falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia;
- hanno il divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, modalità e tempistica della relativa comunicazione;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano tracciabili;
- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;

- osservare puntualmente gli obblighi previsti dalla normativa applicabile in caso di operazioni straordinarie (ad es. le eventuali comunicazioni obbligatorie verso l'Agenzia delle Entrate);
- verificare la coerenza e la veridicità della documentazione contabile.

## 6. PRESIDI ADOTTATI DALLA COMPAGNIA

I Destinatari del Modello 231, oltre che al rispetto dei protocolli generali e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati, di cui la Compagnia si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Policy Funzione Risk Management;
- Policy sulla Gestione dei Reclami;
- Policy di Gestione dei Rischi;
- Policy Anticorruzione;
- Policy in materia di esternalizzazione;
- Policy sull'informativa pubblica Solvency II e sulle informazioni da fornire all'IVASS;
- Policy Sistema di Controllo Interno e Risk Management;
- Policy sull'Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività di distribuzione;
- Policy Liquidità;
- Policy in materia di informazioni statistiche;
- Policy ORSA- Own Risk Self Assessment;
- Policy Solvency II;
- Policy di investimenti;
- Policy di gestione della tesoreria;
- Sistema di deleghe e procure;
- Linee guida assuntive.

## 7. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ODV 231

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati presidi aziendali, chiunque entri in contatto con la Pubblica Amministrazione in occasione di ispezioni, accertamenti e verifiche è tenuto a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione disciplinati nella presente Parte Speciale.

## CAPITOLO 2 – I REATI SOCIETARI

### 1. I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili (o astrattamente applicabili) alla Compagnia i seguenti reati societari:

- **false comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- **impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- **indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona<sup>8</sup>, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- **istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2365-bis, c.c.; la fattispecie è volta a punire chi mira (senza riuscirvi) a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

Si rammenta che in caso di commissione dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista l'irrogazione della sanzione interdittiva. Peraltro, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) della L. 3/2019, è stata introdotta la procedibilità d'ufficio per i due reati in questione.

<sup>8</sup> Così come modificato dal D. Lgs. 38/2017.

## 2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI

La Compagnia ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

- gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi;
- gestione e liquidazione dei sinistri;
- gestione dei reclami;
- omaggi;
- gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali
- gestione dei rapporti con Società di Revisione e Collegio Sindacale;
- operazioni sul capitale o sugli utili della Compagnia o relative ai conferimenti dei soci.

## 3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello 231 che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" rispetto ai reati di cui al paragrafo 1 che precede.

L'attività della Compagnia è caratterizzata dal massimo rispetto della normativa vigente ed è fondata sui principi di trasparenza, correttezza e lealtà comportamentale degli esponenti della Compagnia, al fine di garantire i terzi che instaurano rapporti con la stessa Compagnia.

I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Compagnia;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- astenersi dal promettere e/o dall'effettuare pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura a soggetti esterni alla Compagnia per finalità estranee ai contratti in essere o per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute.

## 4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi** è necessario che:

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni nei limiti assegnati ed il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- la documentazione relativa all'operazione sia conservata in un apposito archivio, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali

- controlli successivi;
- venga condivisa con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01 incluso il Codice Etico;
  - i pagamenti effettuati dalla Compagnia, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
  - siano vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie di spesa minime (cd. piccola cassa) espressamente autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
  - monitorare le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori o dei fornitori con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
  - inserire nei contratti clausole che contemplino:
    - la dichiarazione da parte del consulente, appaltatore o fornitore di ottemperanza agli adempimenti e cautele indicati nel Modello 231 e nel Codice Etico;
    - la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione e liquidazione dei sinistri**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- garantire che i rapporti con i danneggiati siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantire che le offerte di risarcimento siano coerenti con la tipologia di indennizzo e con il relativo evento dannoso;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i danneggiati, garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni in tutte le fasi.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei reclami** la Compagnia ha implementato una procedura denominata "*Politica sulla Gestione dei Reclami*" che i Destinatari sono tenuti a rispettare. In particolare, si riportano alcune tra le principali previsioni dettate dalla suddetta procedura:

- il reclamo ricevuto deve essere inoltrato all'Ufficio Reclami della Compagnia e censito all'interno degli applicativi informatici della stessa, con indicazione dei dati necessari all'identificazione dei prodotti e dei processi interessati dal reclamo;
- ove il reclamo riguardi il comportamento tenuto dall'intermediario, prima di fornire un riscontro ufficiale al reclamante, deve essere richiesto all'intermediario di svolgere un esame sostanziale e formale del reclamo;
- il reclamo deve essere trattato entro 30 giorni dalla data di ricevimento se proveniente da IVASS ovvero entro 45 giorni se proveniente direttamente da terzi.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli omaggi**, la Compagnia ha implementato una procedura denominata "*Policy Anticorruzione*", ove vengono regolamentati i processi di riferimento in ambito di omaggi, liberalità e spese di rappresentanza, con l'obiettivo di prevenire potenziali atti corruttivi e tutelare l'integrità e la reputazione della Compagnia stessa. Inoltre, fermo il rispetto dei dettami della procedura in parola, trovano applicazione le previsioni del Codice Etico. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui sia consentito erogare un omaggio, esso deve sempre rientrare nel perimetro (in termini economici) del "modico valore" (da considerarsi in termini assoluti),

\*

Per quanto riguarda la **gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**, i Destinatari coinvolti:

- hanno il divieto di rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali o anche verso l'Amministrazione Finanziaria - falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia;
- hanno il divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, modalità e tempistica della relativa comunicazione;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano tracciabili;
- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- osservare puntualmente gli obblighi previsti dalla normativa applicabile in caso di operazioni straordinarie (ad es. le eventuali comunicazioni obbligatorie verso l'Agenzia delle Entrate);
- verificare la coerenza e la veridicità della documentazione contabile.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale**, ai Destinatari coinvolti è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente - mediante occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti - o comunque ostativi dell'attività di controllo e revisione da parte di sindaci e/o revisori;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Compagnia, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia,
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo.

\*

Per le **operazioni sul capitale o sugli utili oppure relative ai conferimenti dei soci**, i Destinatari coinvolti hanno il divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

\*

Inoltre, i Destinatari devono assicurare il regolare funzionamento della Compagnia e dei suoi organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

## 5. PRESIDIO ADOTTATI DALLA COMPAGNIA

I Destinatari del Modello 231, oltre che al rispetto dei protocolli generali e specifici di

cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati, di cui la Compagnia si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati societari:

- Policy sulla gestione dei conflitti di interessi;
- Policy Funzione Risk Management;
- Policy di Gestione dei Rischi;
- Policy Anticorruzione;
- Policy sulla Gestione dei Reclami;
- Policy in materia di esternalizzazione;
- Policy Sistema di Controllo Interno e Risk Management;
- Policy sull'Organizzazione, Gestione e controllo dell'attività di distribuzione;
- Policy Liquidità;
- Policy di remunerazione;
- Policy di sottoscrizione;
- Policy operatività infragruppo;
- Policy ORSA - Own Risk Self Assessment;
- Policy framework aziendale;
- Policy Risk Appetite Framework;
- Policy in materia di governo e controllo del prodotto;
- Policy della Funzione Internal Auditing;
- Policy di Riservazione;
- Direttive in materia di controlli interni e flussi informativi;
- Policy investimenti;
- Policy Gestione della tesoreria;
- Sistema di deleghe e procure.

#### 6. I FLUSSI INFORMATIVI PER L'ODV 231

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle funzioni operanti nelle aree a rischio reato trasmettono all'OdV le informazioni individuate nelle procedure o negli altri Strumenti di attuazione del Modello applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

# CAPITOLO 3 – I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DANARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

## 1. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

Pur non essendo la Compagnia soggetta alla normativa antiriciclaggio in materia di adeguata verifica della clientela, le analisi condotte hanno evidenziato che risultano comunque potenzialmente applicabili, con differenti livelli di rilevanza, i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- **ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **riciclaggio**, previsto dall'art. 648-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- **auto-riciclaggio**, previsto dall'art. 648-*ter*.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

## 2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

La Compagnia ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i Reati Applicabili:

- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione della contabilità;
- gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi;
- omaggi.

## 3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni affidate, i Destinatari devono astenersi dal realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare o comunque agevolare la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale. I Destinatari hanno, inoltre, l'esplicito divieto di:

- negoziare, conseguire il possesso o nascondere denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- sostituire, trasferire denaro o beni o compiere altre operazioni per ostacolare

- l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare, utilizzare e/o investire in qualsiasi modo e forma, in attività economiche e finanziarie denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- trasferire (se non tramite intermediari abilitati quali banche, poste o istituti di moneta elettronica) denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per importi complessivamente superiori al limite previsto per legge. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia stabilita dalla legge che risultino artificialmente frazionati al fine di eludere l'applicazione del divieto;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità.

#### 4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Senza pregiudizio per le ulteriori specificazioni e/o direttive di comportamento finalizzate al perseguimento della miglior gestione da parte della Compagnia e contenute nel predetto corpus procedurale, il presente Modello 231 prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili elencati nella presente Parte Speciale.

Nel rispetto del Codice Etico e delle prassi di comportamento tenute dalla Compagnia, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme di comportamento di seguito specificate con particolare riferimento alla **gestione delle risorse finanziarie** della Compagnia:

- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento in particolare alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli periodici dei flussi finanziari aziendali, sia con riferimento ai pagamenti verso terzi, che con riferimento a pagamenti infragruppo ed assicurarne la piena tracciabilità;
- garantire che gli impieghi di liquidità e il fabbisogno finanziario siano idoneamente pianificati e previsti nell'ambito di un processo di *budgeting*;
- assicurare che le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano sempre una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità alle prassi aziendali;
- nel caso in cui vi siano risorse della Compagnia gestite da terzi quali intermediari o consulenti, assicurarsi che tali risorse siano utilizzate unicamente per la finalità convenuta mediante specifico contratto scritto;
- assicurare che le attività *intercompany* siano formalizzate in specifici accordi che descrivano in maniera sufficientemente dettagliata le attività svolte, i servizi e/o le prestazioni svolte;
- garantire che la documentazione riguardante ogni operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- rispettare gli ulteriori principi di comportamento e le regole di condotta dettate con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione (attività strumentali);
- comunicare tempestivamente all'OdV eventuali anomalie o irregolarità riscontrate in relazione alle norme di comportamento qui descritte.

È, inoltre, fatto divieto di:

- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Compagnia, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- negoziare o concludere transazioni con fornitori, consulenti, partner commerciali e finanziari, enti o società che si sappia o si abbia ragione di ritenere non abbiano una adeguata attendibilità commerciale e professionale;
- in particolare, instaurare rapporti con consulenti, fornitori, intermediari o partner commerciali qualora tali soggetti:
  - esercitino la propria attività professionale o imprenditoriale attraverso strutture o enti "di facciata" o "di comodo", privi di una effettiva struttura

- operativa (ad es. senza alcun dipendente o sede fisica determinata, etc.);
- richiedano pagamenti, rimborsi, omaggi o altre utilità destinati ad essere rigirati a terzi tramite fattura false o comunque operazioni simulate (es. commissioni per operazioni inesistenti, etc.);
- richiedano o abbiano richiesto che la propria identità rimanga nascosta;
- procedere all'erogazione di finanziamenti/donazioni/sponsorizzazioni a favore di soggetti terzi qualora via sia il ragionevole sospetto che gli importi erogati siano in realtà utilizzati per finalità diverse da quelle espressamente dichiarate;
- effettuare pagamenti in favore di soggetti diversi dalle controparti contrattuali o in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto, salvo adeguata motivazione risultante per iscritto.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione della contabilità**, i Destinatari coinvolti hanno l'obbligo di:

- effettuare periodicamente le operazioni di riconciliazione previa verifica della documentazione per singola operazione / fornitura;
- procedere alla contabilizzazione dei servizi / attività prestate dalle società esterne secondo il criterio prudenziale o, nei casi espressamente previsti, al valore di mercato se inferiore;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- predisporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- assicurare che la documentazione sia archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo.

Per quanto riguarda le tematiche afferenti alla **gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi e degli omaggi** si rimanda a quanto esposto al Capitolo 2, Punto 4. che precede.

## 5. PRESIDI ADOTTATI DALLA COMPAGNIA

I Destinatari del Modello 231, oltre che al rispetto dei protocolli generali e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati, di cui la Compagnia si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio:

- Policy antiterrorismo e sanzioni finanziarie;
- Policy sull'Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività di distribuzione;
- Policy in materia di investimenti;
- Sistema di deleghe e procure;
- Ordini interni in materia;
- Circolari interne in materia.

## 6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche Attività sensibili, i responsabili delle funzioni operanti nelle aree a rischio reato trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello 231 applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

# CAPITOLO 4 – I DELITTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## 1. I DELITTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Compagnia (seppur il rischio debba qualificarsi come remoto in ragione dell'attività dalla stessa svolta) i delitti di **omicidio colposo** e di **lesioni personali colpose** gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Compagnia ritiene comunque doveroso operare un'analisi di dettaglio delle fattispecie incriminanti e prevedere i presidi di controllo per limitare il rischio di commissione delle stesse.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta:

- (i) la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo;
- (ii) è gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati, salvo i poteri inderogabili come da articolo 17 del D. Lgs. 81/2008. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D. Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario

che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello 231 è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecniche e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia, tra cui:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione.

## 2. PRINCIPALI SOGGETTI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Al fine di una più agevole comprensione dei doveri e delle responsabilità previste dalla vigente normativa e dal Modello 231 in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, si riporta di seguito l'indicazione dei principali soggetti coinvolti e delle relative definizioni ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ("**D. Lgs. 81/2008**" o "**Testo Unico Sicurezza**"):

- Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della società o di una sua unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati altri soggetti quali il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto

- beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e stage o i lavoratori volontari;
- Medico competente è il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente;
- Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

### 3. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Compagnia ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati applicabili:

- valutazione dei rischi;
- gestione delle emergenze;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione;
- lavori di manutenzione.

### 4. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'attività di impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Fermo restando il rispetto di tale dovere di carattere generale, il Testo Unico Sicurezza individua le seguenti **misure generali di tutela** da adottare nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i dirigenti, per i preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Oltre al rispetto delle misure generali di tutela individuate dal Testo Unico Sicurezza, presupposti essenziali del Modello 231 al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei dipendenti della Compagnia, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Compagnia stessa. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni Destinatario del Modello 231 che si trovi legittimamente presso la Compagnia ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai

- mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività volti a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
  - intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
  - sottoporsi ai controlli sanitari previsti e agli interventi formativi previsti;
  - contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I Destinatari che venissero a conoscenza di eventuali omissioni, inefficienze o trascuratezze nella gestione della sicurezza sul lavoro sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

## 5. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Il presente Modello 231 prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti il processo di **valutazione dei rischi**, le figure che la legge richiede quali attrici del processo (cfr. Punto 2. che precede) sono tenute a:

- eseguire la necessaria attività di *risk assessment* per individuare e censire le aree/attività aziendali a rischio;
- valutare periodicamente ed aggiornare il sistema di controllo interno, con particolare riferimento a:
  - gestione delle emergenze (ad es. effettuazione delle prove di evacuazione);
  - corretto utilizzo e manutenzione dei dispositivi e delle attrezzature antinfortunistiche.

\*

Per quanto concerne le attività relative alla **gestione delle emergenze**, alla **sorveglianza sanitaria** e alla **formazione**, le figure che la legge richiede quali attrici del processo (cfr. Punto 2. che precede) sono tenute a:

- verificare che i lavoratori conoscano le procedure d'emergenza adottate presso la Compagnia;
- verificare che gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria siano eseguiti;
- verificare che i lavoratori partecipino alle attività di formazione.

\*

Per quanto concerne **i lavori di manutenzione**, i Destinatari sono tenuti a:

- individuare il fornitore sulla base di criteri oggettivi di trasparenza, competenza, affidabilità e conformità normativa;
- verificare che il fornitore incaricato sia in possesso dei requisiti e delle certificazioni richieste dalla normativa in materia di sicurezza;
- in caso di interferenze, formalizzare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

## 6. PRESIDIO ADOTTATI DALLA COMPAGNIA

I Destinatari del Modello 231, oltre che al rispetto dei protocolli generali e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati di cui la Compagnia si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Organigramma della sicurezza;
- Istruzione operativa per la gestione delle emergenze;
- Regolamento aziendale in materia di sicurezza e salute;
- Piano di emergenza;

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

## 7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle funzioni operanti nelle aree a rischio reato trasmettono all'OdV le informazioni indicate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello 231 applicabili, con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

# CAPITOLO 5 – I REATI TRIBUTARI

## 1. I REATI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili (o astrattamente applicabili) alla Compagnia i seguenti reati tributari:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, e commesso da chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
  - **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 74/2000, e commesso da chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
    - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 30.000;
    - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad Euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque ad Euro 30.000.
  - **dichiarazione infedele**, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000 e commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
    - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro centomila;
    - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad Euro due milioni.
- Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
- Tale reato rileva ai fini del Decreto solo qualora sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;
- **omessa dichiarazione**, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, e commesso da

chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila; il delitto è parimenti commesso da chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tale reato rileva ai fini del Decreto solo qualora sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 74/2000, e commesso da chi, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 74/2000, e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;
- **indebita compensazione**, previsto dall'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, e commesso da chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ad Euro cinquantamila; il reato è parimenti commesso da chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ad Euro cinquantamila.

Tale reato rileva ai fini del Decreto solo qualora sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 74/2020 e costituito dalla condotta di colui che aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su beni propri od altrui, idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva. Affinché tale condotta diventi perseguibile penalmente, l'agente deve perseguire il fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi alle predette imposte, per un ammontare complessivo superiore a Euro 50.000,00.

## 2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI TRIBUTARI

La Compagnia ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati tributari previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto:

- gestione delle consulenze e delle prestazioni di servizi;
- pagamenti;
- redazione del bilancio e tenuta delle scritture contabili;
- gestione delle note spese;
- gestione degli affari fiscali;
- gestione dei reclami.

## 3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare o comunque agevolare la commissione delle

fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale. I Destinatari hanno l'esplicito divieto di:

- trasferire denaro o beni o altre utilità o compiere altre operazioni al fine di sottrarli all'azione coattiva dell'Amministrazione Finanziaria;
- utilizzare strumenti non istituzionali per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità.

I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione della dichiarazione dei redditi e dell'ulteriore documentazione avente rilevanza fiscale;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Compagnia;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- attuare un sistema di controllo sui fornitori al fine di evitare che la Compagnia entri in contatto con enti fittizi, ad esempio le società cd. "cartiere";
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- astenersi dall'effettuare prestazioni, pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, o che potrebbero essere effettuate per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute.

#### 4. PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE

Le regole ed i divieti riportati nel precedente Paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Compagnia.

Per le operazioni relative alla **gestione delle note spese**, si rimanda a quanto esposto al Capitolo 1 – Paragrafo 5 che precede.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle consulenze e delle prestazioni di servizi e dei pagamenti** (con particolare riferimento all'accertamento dell'effettiva esecuzione delle prestazioni dei fornitori, la gestione dei pagamenti e la fatturazione passiva) è necessario che:

- le prestazioni dei fornitori vengano monitorate al fine di consentire, con controlli successivi, il tracciamento dell'attività e in particolare per verificare la rispondenza tra quanto ordinato e quanto ricevuto;
- i pagamenti siano sempre autorizzati da soggetti cui sia stato conferito il relativo potere;
- i pagamenti effettuati dalla Compagnia siano coerenti con l'ordine e la fattura relativi alla prestazione oggetto di pagamento.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei reclami**, si rimanda a quanto esposto al Capitolo 1 – Paragrafo 5 che precede.

\*

Per quanto riguarda la **gestione degli affari fiscali** si rimanda a quanto esposto al Capitolo 2 – Paragrafo 4 che precede.

\*

Per le operazioni riguardanti la **redazione del bilancio e la tenuta delle scritture contabili**, i Destinatari coinvolti hanno il divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, anche verso l'Amministrazione Finanziaria - falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia;
- attuare comportamenti che impediscano materialmente, ad esempio mediante l'occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti, l'attività di controllo e revisione da parte di sindaci e/o revisori e l'attività di controllo e accertamento esercitata dall'Amministrazione Finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Compagnia.

I Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno condotto alla determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti.

È inoltre necessario che:

- le dichiarazioni fiscali siano sottoscritte da esponenti della Compagnia dotati di idonei poteri;
- le attività di elaborazione delle imposte siano svolte con il supporto di un consulente esterno;
- venga verificata la completezza e l'accuratezza dei processi di registrazione ed esecuzione delle fatture attive (ancorché solo infragruppo) e passive.

## 5. PRESID ADOTTATI DALLA COMPAGNIA

I Destinatari del Modello 231, oltre che al rispetto dei protocolli generali e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei Presidi di seguito elencati di cui la Compagnia si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati tributari:

- Policy sull'Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività di distribuzione;
- Policy Liquidità;
- Policy sulla Gestione dei Reclami;
- Policy in materia di investimenti;
- Policy di riassicurazione;
- Sistema di deleghe e procure;
- Policy Gestione riassicurazione passiva;
- Policy outsourcing.

## 6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I responsabili delle funzioni operanti nelle aree a rischio reato sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi evento inusuale, indicando, ove possibile, le ragioni delle difformità.

Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza il verificarsi di eventi rilevanti alle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la

documentazione a tale scopo necessaria.

# CAPITOLO 6– I REATI AMBIENTALI

## 1. I REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e di controllo relativi ai reati ambientali, così come individuati nell'articolo 25 undecies del Decreto e dai relativi richiami al D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, rubricato "Norme in materia ambientale" (di seguito il "**Decreto Ambiente**").

Nella presente Parte Speciale non si è provveduto ad indicare tutte le fattispecie richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto, la cui maggior parte non sembra allo stato essere rilevanti per la Compagnia, limitandosi a prendere in considerazione le sole condotte sanzionabili (sia sotto il profilo civile sia sotto il profilo penale), essenzialmente riconducibili alla macrocategoria della gestione e dello smaltimento dei rifiuti (artt. 255 e ss. Decreto Ambiente, concernenti ad esempio l'abbandono dei rifiuti, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata e la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), con la precisazione che il rischio di commissione di tali fattispecie di reato appare comunque remoto.

## 2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI

In considerazione dell'attività svolta dalla Compagnia il rischio di commissione dei reati in parola è da considerarsi remoto. Ciononostante, la Compagnia, in una logica di completezza delle valutazioni dei propri processi, ha ritenuto di considerare come "sensibile" (pur con i limiti sopra descritti) l'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti (segnatamente toner esauriti e pc dismessi).

## 3. PRINCIPI DI CONDOTTA

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari devono segnalare tempestivamente eventuali carenze riscontrate nel sistema organizzativo dell'operatore incaricato dello smaltimento dei rifiuti ed in generale di ogni operatore che svolga per conto della Compagnia attività connesse agli aspetti ambientali.

Inoltre, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero.

Nell'attività di **gestione dei rifiuti**, la Compagnia si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi ove esistenti e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, ed in particolare che detta scelta non si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico.

Nella gestione dei rifiuti è attribuito in particolare al responsabile dell'attività il compito di:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- compilare (ove applicabile) in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

- verificare (ove applicabile) la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare (ove applicabile) accuratamente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale qualora le soglie di rifiuti oggetto di smaltimento richiedano l'espletamento di tale incombenza;
- custodire (ove applicabile) in apposito archivio il registro carico e scarico ed i relativi formulari.

#### 4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I responsabili delle funzioni operanti nelle aree a rischio reato sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

# CAPITOLO 7 – I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

## 1. I DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-OCTIES.1 DEL D.LGS. 231/2001

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e di controllo relativi ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, così come individuati nell'articolo 25-octies.1 del Decreto.

La definizione di "strumenti di pagamento diversi dai contanti" è rinvenibile nell'art. 1 del d.lgs. 184/2021, il quale definisce come tale "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali", chiarendo ulteriormente che:

- (i) per "dispositivo, oggetto o record protetto" si intende "un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma";
- (ii) la locuzione "mezzo di scambio digitale" indica "qualsiasi moneta elettronica definita all'art. 1, comma 2, lett. h ter), d.lgs. 385/1993, e la valuta virtuale" intendendosi quest'ultima come una "rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili (o potenzialmente applicabili) alla Compagnia i seguenti delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, previsto dall'art. 493-ter c.p.; tale fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto, utilizzi indebitamente – non essendone titolare – carte di credito, carte di pagamento o qualsiasi altro documento analogo abilitante al prelievo di denaro o all'acquisto di beni/servizi. La norma sanziona altresì: la falsificazione o alterazione di tali strumenti/documenti; la detenzione, cessione o acquisizione di strumenti di pagamento illeciti, falsificati o alterati; l'utilizzo di ordini di pagamento prodotti con strumenti falsificati.
- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**, previsto dall'art. 493-quater c.p.; tale fattispecie di reato punisce chiunque, con l'intento di utilizzarli o farli utilizzare per commettere reati con strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, distribuisca, trasporti, metta a disposizione o in qualunque modo procuri: apparecchiature; dispositivi; programmi informatici, costruiti o adattati specificamente per tali scopi.
- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**, previsto dall'art. 640-ter c.p.; tale fattispecie di reato, già contemplata dall'art. 24 del d.lgs. 231/2001,

introduce una nuova circostanza aggravante che si concretizza ogni qualvolta l'alterazione di un sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

- **Trasferimento fraudolento di valori**, previsto dall'art. 512-bis c.p.; tale fattispecie di reato punisce chiunque, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o di agevolare reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità.
2. **LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

La Compagnia ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati previsti dall'art. 25-octies.1 del d.lgs. 231/2001:

- gestione dei pagamenti;
- gestione dei sistemi informatici;
- gestione dei reclami;
- gestione e liquidazione dei sinistri.

### 3. PRINCIPI DI CONDOTTA

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello 231 che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" rispetto ai reati di cui al Paragrafo 1 che precede.

I Destinatari del Modello 231 sono dunque tenuti a rispettare i seguenti principi di comportamento:

- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni;
- assicurare la tracciabilità e documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- assicurare che le attività a rischio siano soggette a controlli gerarchici, debitamente tracciati e documentati;

In generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere condotte che anche solo potenzialmente possano rientrare in una delle fattispecie di reato previste dagli articoli 25-octies 1 del D.Lgs. 231/2001 ovvero di collaborare o dare causa alla loro realizzazione. Nell'ambito delle attività sensibili è dunque fatto divieto di:

- utilizzare indebitamente carte di credito, carte di pagamento o strumenti equiparati, a prescindere dalla loro provenienza, al fine di conseguire un indebito profitto;
- detenere, cedere o acquisire strumenti di pagamento di provenienza illecita ovvero falsificati o alterati;
- produrre, importare, esportare, vendere, distribuire o comunque procurarsi dispositivi, apparecchiature o programmi informatici finalizzati alla commissione di uno dei reati ex art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001.

Con particolare riguardo alle attività di **gestione dei pagamenti**, i Destinatari si impegnano a:

- mantenere un comportamento improntato alla correttezza, trasparenza e collaborazione, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne adottate dalla Compagnia;
- utilizzare strumenti di pagamento (es. carte aziendali) esclusivamente per finalità autorizzate dalla Compagnia;
- richiedere la preventiva autorizzazione del Responsabile di Funzione ovvero del soggetto all'uopo incaricato sulla base delle deleghe e le procure in essere.
- garantire la tracciabilità del pagamento;
- assicurare che ogni pagamento effettuato sia subordinato all'inserimento della

- relativa fattura nel sistema informatico della Compagnia e previa verifica della sua regolarità formale e della congruità rispetto contratto e/o ordine d'acquisto;
- astenersi dall'utilizzo di strumenti di pagamento contraffatti, alterati o comunque di provenienza incerta o non verificata;
  - segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza nota o sospetta che possa configurare una frode o falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
  - non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia nota o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali ovvero comunque operanti al di fuori della liceità;

\*

Per quanto riguarda l'**utilizzo delle apparecchiature e dei sistemi informatici**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- utilizzare le applicazioni e le apparecchiature aziendali esclusivamente nell'ambito delle proprie attività e per finalità specifiche;
- non prestare o cedere a terzi dispositivi o apparecchiature informatiche, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Funzione competente;
- in caso di smarrimento o furto di dispositivi aziendali, informare tempestivamente il Responsabile di Funzione competente alla gestione dei sistemi informatici;
- utilizzare esclusivamente software e/o strumenti informatici ufficialmente acquistati dalla Compagnia;
- non effettuare copie non autorizzate di software o dati aziendali;
- attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni interne e normative relative agli accessi ai sistemi, alla protezione dei dati e alla sicurezza informatica.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei reclami**, si rimanda a quanto esposto al Capitolo 1 – Paragrafo 5 che precede.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione e liquidazione dei sinistri**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- garantire che i rapporti con i danneggiati siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantire che le offerte di risarcimento siano coerenti con la tipologia di indennizzo e con il relativo evento dannoso;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i danneggiati, garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni in tutte le fasi.

#### 4. PRESIDI ADOTTATI DALLA COMPAGNIA

I Destinatari del Modello 231, oltre che al rispetto dei protocolli generali e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati di cui la Compagnia si è dotata nell'ambito della prevenzione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori:

- Policy sull'Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività di distribuzione;
- Policy sulla Gestione dei Reclami.

#### 5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

I responsabili delle funzioni operanti nelle aree a rischio reato sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

## CAPITOLO 8 – IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

### 1. IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Sulla base delle analisi condotte è considerato potenzialmente applicabile alla Compagnia il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

### 2. LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 25-DECIES DEL D.LGS. 231/2001

La fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. risulta essere di difficile ricollegamento a specifiche attività d'impresa svolte dalla Compagnia, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli, posto che potrebbe essere commesso ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

La fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. è sicuramente riconducibile alle attività operative legate alla **gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale**, che si compongono di:

- assunzione delle decisioni relative all'instaurazione del contenzioso ovvero alla definizione di transazioni commerciali a fronte di disservizi o contestazioni;
- selezione di consulenti legali e monitoraggio delle relative attività in relazione all'andamento del procedimento;
- gestione dei rapporti con le Autorità giurisdizionali procedenti o presso cui pende il procedimento;
- definizione transattiva delle liti.

Si ritiene che i principi contenuti nel Codice Etico costituiscano lo strumento più adeguato a prevenire la commissione di tale fattispecie.

Tutti i Destinatari, quindi, al fine di evitare condotte che possano integrare tale delitto, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico; in particolare, i Destinatari seguono i principi etici della Compagnia relativi ai rapporti con l'Autorità giudiziaria.